


LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

E' stata approvata definitivamente la Legge di Bilancio 2023, contenente un nutrito pacchetto di complessivi 903 commi, tra cui molte sono le novità fiscali riepilogate in maniera sintetica nella presente Circolare.

Lo Studio resta a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Pag. / 1



Credito di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Commi 2 - 9

La norma riconosce anche per il **primo trimestre 2023** i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, previsti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale già concessi nel corso dell'anno 2022 elevando la percentuale.

In sintesi:

Credito imprese energivore	45%
Credito imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW	35%
Credito imprese gasivore	45%
Credito imprese non gasivore	45%

Pag. / 2

I nuovi crediti d'imposta in esame:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2023;
- sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

Azzeramento oneri generali nel settore elettrico

Commi 11-12

Azzeramento degli oneri generali applicati alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Riduzione IVA e oneri generali nel settore gas

Commi 13 -14 -16

Le **somministrazioni di gas metano** usato per combustione per usi civili e industriali dei **mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023**, sono assoggettate all'**aliquota IVA del 5%**.

L'aliquota IVA ridotta al 5% viene estesa anche alle forniture di servizi di **teleriscaldamento** dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.

Modifiche al regime forfettario

Commi 54

Si innalza a **85 mila euro**, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare **un'imposta forfettaria del 15 per cento** sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione **cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro**, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

Flat tax incrementale

Pag. / 3

Commi 55 - 57

Per il solo anno 2023 e a determinate condizioni, viene introdotta per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo **che non applicano il regime forfettario**, una **tassa piatta al 15 per cento** da applicare alla parte degli **aumenti di reddito rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti**. Tale aumento, che costituisce anche la **base imponibile** a cui applicare l'imposta al 15%, **non può essere superiore a 40.000 euro**.

Imposta sostitutiva 5% sulle mance

Commi 58 - 62

A determinate condizioni le mance corrisposte ai lavoratori nelle **strutture ricettive** e negli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** sono **soggette a un'imposta sostitutiva del 5 per cento**, entro il limite del **25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro**.

Riduzione imposta sostitutiva premi di risultato

Comma 63

Per **l'anno 2023** viene **ridotta dal 10 al 5 per cento l'aliquota** dell'imposta sostitutiva sui **premi di risultato** di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di 3.000 euro.

Tale misura agevolativa è prevista a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a euro 80.000.

Ammortamento fabbricati imprese commercio al dettaglio

Commi 65 - 71

Le quote di ammortamento del **costo dei fabbricati strumentali** di ipermercati, supermercati, discount, grandi magazzini, commercio al dettaglio, ed empori sono **deducibili con applicazione di un coefficiente del 6%** invece dell'attuale 3%.

Tale disposizione si applica per il **periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023** e per i quattro periodi di imposta successivi.

Aliquota IVA prodotti per l'infanzia e per igiene intima femminile

Pag. / 4

Comma 72

La norma estende il regime IVA al 5% ai prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile e ai prodotti per l'infanzia quali:

- ◆ latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto
- ◆ preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
- ◆ pannolini per bambini
- ◆ seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

IVA ridotta pellet

Comma 73

In deroga alla disciplina l'IVA per l'anno 2023 la cessione di pellet è soggetta all'imposta sul valore aggiunto con l'**aliquota del 10%** anziché all'ordinaria aliquota del 22%.

Proroga per il 2023 agevolazioni per l'acquisto prima casa under 36

Commi 74 - 75

La norma proroga per l'anno 2023 le agevolazioni previste per favorire l'acquisto della prima casa dai giovani under 36 attualmente fissata al 31.12.2022.

L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

- nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;

- nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Detrazione IVA imprese costruttrici

Comma 76

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si **detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo** corrisposto per il **pagamento dell'IVA** in relazione agli acquisti, effettuati entro il **31 dicembre 2023**, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di **classe energetica A o B**, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) **immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite**.

La detrazione di cui sopra è pari al 50% dell'IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è **ripartita in dieci quote** Pag. / 5 costanti nel periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi di imposta successivi.

Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari

Comma 80

Estesa **all'anno 2023 l'esenzione ai fini IRPEF**, già prevista per gli anni dal 2017 al 2022, **dei redditi dominicali e agrari**. Dal 2017 e fino al 2023, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:

- i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
- i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Esenzione IMU immobili occupati

Commi 81- 82

Prevista l'esenzione **dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU)** per i **proprietari di immobili occupati** che abbiano presentato regolare denuncia.

Indeducibilità costi con imprese localizzate in Paesi black List

Commi 84 - 86

La norma ripristina alcuni **limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi** di reddito derivanti da **operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti o localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali**. Si considerano Paesi o territori non cooperativi quelli individuati nella c.d. "black list" dell'Unione europea. Essa ricomprende, allo stato attuale, American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu.

Assegnazione agevolata ai soci

Commi 100 - 105

Tornano le **agevolazioni fiscali** per le cessioni o assegnazioni, **di beni immobili e di beni mobili registrati, ai soci**, tramite l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP e riduzione dell'imposta di registro.

L'assegnazione/cessione va effettuata entro il 30 settembre 2023.

L'imposta sostitutiva prevista è l'8% elevata al 10,5% per le società di comodo.

Le riserve in sospensione d'imposta possono essere affrancate con applicazione dell'imposta sostitutiva del 13%.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del 60% entro il 30.9.2023;
- il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

Pag. / 6

Alle stesse condizioni dell'assegnazione è agevolabile la **cessione ai soci** e la **trasformazione** delle società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, **in società semplice**.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Estromissione dei beni delle imprese individuali

Comma 106

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

- sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore);
- sia alla data dell'1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

Ambito oggettivo

L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione:

- devono essere posseduti al 31.10.2022 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
- devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2023.

Imposta sostitutiva

Il regime agevolativo in commento prevede:

- l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale;
- l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2023 e il 31.5.2023, anche mediante comportamento concludente (es.

annotazione nelle scritture contabili);

- l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni -

Commi 107 - 109

Riapre la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, **estesa per la prima volta anche ai titoli, quote, diritti negoziati nei mercati regolamentari o nei sistemi multilaterali di negoziazione.**

Anche per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori del regime d'impresa.

L'imposta sostitutiva viene elevata al 16% (invece del precedente 14%).

Il giuramento della perizia e il versamento della prima rata dovranno avvenire **entro il 15 novembre 2023.**

Pag. / 7

Disciplina fiscale criptovalute

Commi 126 - 147

Viene prevista, per la prima volta nel nostro ordinamento, una **disciplina fiscale** delle **criptovalute** (o "valute virtuali", "cripto-attività", eccetera), stabilendo innanzitutto l'**inclusione in modo esplicito** delle cripto-attività nell'ambito del **quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.**

Viene infatti inserita nel Testo unico delle imposte sui redditi una **nuova categoria di "redditi diversi"**, costituita dalle **plusvalenze** e gli **altri proventi** realizzati mediante:

- ◆ rimborso;
- ◆ cessione a titolo oneroso;
- ◆ permuta;
- ◆ detenzione;

di **cripto-attività**, comunque denominate, archiviate o negoziate elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, **non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.**

Viene altresì consentito di **portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze** relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività **realizzate fino al 01.01.2023**, introducendo poi, anche per le criptovalute, la disciplina dell'**imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi** – nei **tre diversi regimi** della "dichiarazione", del "risparmio amministrato" e quello del "risparmio gestito".

Inoltre, con riguardo alla rilevazione a fini fiscali di taluni **trasferimenti da e per l'estero di denaro** di titoli e valori (monitoraggio fiscale), vengono **incluse espressamente le cripto-attività** e ai **prestatori di servizi di portafoglio digitale.**



Sempre a questo proposito viene introdotta una sorta di “**sanatoria retroattiva**”, dando la possibilità ai contribuenti che, in passato, **non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività** e dei **redditi** che ne derivano, di **regolarizzare** la propria posizione presentando un’apposita **dichiarazione** e versando:

- ◆ la **sanzione** nella **misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate** nonché,
- ◆ nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’**imposta sostitutiva** in misura pari al **3,5% del valore delle cripto-attività** detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Si consente di **determinare**, per il **calcolo delle plusvalenze e minusvalenze**, il **valore di acquisto delle cripto-attività** possedute alla data del **01.01.2023**, ma a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, nella misura del **14%**.

Da ultima viene prevista l’applicazione dell’**imposta di bollo ai rapporti** aventi ad oggetto le **cripto-attività**, nella misura del **2 per mille annuo del relativo valore**.

Inoltre, a decorrere **dal 2023** si prevede l’applicazione di un’**imposta sul valore delle cripto-attività** detenute da **tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato**.

Pag. / 8

Attività di presidio preventivo attribuzione partite IVA

Commi 148 - 150

Le disposizioni in esame **rafforzano l’attività di presidio preventivo** connesso all’**attribuzione** e all’**operatività delle partite IVA**. In particolare, la norma riconosce all’**Agenzia delle Entrate** la **possibilità** di effettuare **specifiche analisi del rischio anche attraverso l’esibizione di documentazione** tramite cui sia possibile la **verifica dell’effettivo esercizio dell’attività**.

Nel dettaglio si stabilisce che, ad esito delle **analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA**, l’ufficio invita il contribuente a **presentarsi in ufficio per esibire la documentazione** obbligatoria: si tratta in particolare delle **scritture contabili**. La documentazione va esibita per consentire in ogni caso la **verifica dell’effettivo esercizio dell’attività** e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’**assenza dei profili di rischio individuati**.



In caso di **mancata comparizione** di persona del **contribuente** ovvero di **esito negativo dei riscontri** operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di **cessazione della partita IVA**.

Vendita beni tramite piattaforme digitali

Comma 151

La disposizione prevede **obblighi comunicativi**, a carico delle **piattaforme digitali** che facilitano la **vendita on line** di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato.

Tali **piattaforme digitali**, che gestiscono le vendite on line ai consumatori finali, devono infatti comunicare i **dati dei fornitori** e delle **operazioni effettuate** su determinati beni presenti nel territorio dello Stato, che verranno individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (tra i quali rientrano, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop).

Definizione avvisi bonari

Commi 153 - 165

Viene data la possibilità di **definire**, con modalità **agevolate**, le **somme dovute a seguito del controllo automatizzato** (c.d. avvisi bonari), relativamente ai periodi d'imposta in corso:

Pag. / 9

al 31 dicembre 2019
al 31 dicembre 2020
al 31 dicembre 2021

somme per le quali:

- ◆ il **termine di pagamento non sia ancora scaduto al 01.01.2023**, oppure
- ◆ gli avvisi siano stati **recapitati successivamente** a tale data.

Nello specifico, gli importi di cui sopra potranno essere definiti con il pagamento:

- ◆ delle **imposte e dei contributi previdenziali**;
- ◆ degli **interessi e delle somme aggiuntive**;
- ◆ delle **sanzioni** nella misura **ridotta del 3%** (in luogo del 30% ridotto a 1/3 come ordinariamente accade).

La stessa possibilità è offerta anche sulle somme derivanti da **controlli automatizzati** le cui **rateazioni** sono in corso all'entrata in vigore della norma in esame.

Regolarizzazione irregolarità formali

Commi 166 - 173

Viene **reintrodotta** anche la possibilità di **sanare** le **irregolarità**, le **infrazioni** e le **inosservanze di obblighi o adempimenti**, che hanno **natura formale, ossia non rilevanti**:

- ◆ per la **determinazione** della **base imponibile** ai fini
 - ü delle imposte sui redditi,
 - ü dell'IVA e
 - ü dell'IRAP;
- ◆ rispetto al **pagamento** degli stessi tributi;

se commesse **fino al 31.10.2022**.

La regolarizzazione avviene mediante la **rimozione** delle irregolarità (tramite dichiarazione **integrativa**) e con il **versamento** di una somma pari a **200 euro** per **ciascun periodo d'imposta** cui si riferivano le **violazioni**, versamento che va eseguito in **due rate** di pari importo come segue:

RATA	SCADENZA
Prima	31.03.2023
Seconda	31.03.2024

Ravvedimento speciale

Commi 174 - 178

Si consente, in **deroga** all'ordinaria disciplina del **ravvedimento operoso**, di **regolarizzare** le **dichiarazioni**:

regolarmente presentate (non omesse)
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti

purché le relative violazioni **non siano state già contestate** alla **data del versamento** di quanto dovuto. Ciò avviene mediante:

- ◆ la **rimozione** dell'**irregolarità/omissione** (sempre mediante dichiarazione integrativa);
- ◆ il pagamento
 - ü dell'imposta,
 - ü degli interessi e
 - ü delle **sanzioni**, ridotte a **1/18** del **minimo edittale** irrogabile.

Il versamento può avvenire in un'**unica soluzione o dilazonato** (in massimo **8 rate** di pari importo), con la **regolarizzazione** che si **perfeziona** con il **pagamento** di quanto dovuto oppure della prima rata **entro il 31.03.2023**.

Costi operazioni con imprese "BLACK LIST"

Commi da 84 a 86

Viene confermato il ripristino della specifica disciplina relativa alla deducibilità dei costi c.d. "black list". In particolare è ora prevista la **deducibilità, nel limite del relativo valore normale** determinato ai sensi dell'**art. 9, TUIR**, delle **spese / altri componenti negativi** derivanti da operazioni intercorse con **imprese residenti / localizzate in Stati o territori non cooperativi** ai fini fiscali, ossia con le giurisdizioni individuate nell'Allegato I della lista adottata dal Consiglio UE.

Tale disposizione **non opera, con conseguente deducibilità integrale delle spese**, se l'impresa residente in Italia dimostra la sussistenza della "circostanza esimente", ossia che le predette operazioni:

- rispondono ad un effettivo interesse economico;

e

- hanno avuto concreta esecuzione.

Ammontare costo "black list"	Deducibilità
Pari o inferiore al valore normale	Integrale
Superiore al valore normale	Nel limite del valore normale Eccedenza (valore normale - costo) --> al sussistere della circostanza esimente

Le nuove regole riguardano anche le **prestazioni di servizi rese da professionisti** domiciliati nei predetti Stati / *Pag. / 1*
territori.

	Le spese / altri componenti negativi deducibili devono essere separatamente indicati nel mod. REDDITI . La mancata separata indicazione, ancorché non costituisca una condizione cui è subordinata la deducibilità dei costi, comporta l'applicazione della sanzione del 10% del relativo ammontare, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000.
---	---

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati all'agente della riscossione

Commi 222 - 230

Ulteriore disposizione che viene riproposta è quella relativa all'**annullamento automatico**, alla data del **31.01.2023**, dei **debiti tributari fino a 1.000 euro** (importo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), che risultano dai **singoli carichi affidati agli agenti della riscossione**:

- ◆ dal 01.01.2000,
- ◆ al 31.12.2015,

ancorché ricompresi in **precedenti definizioni agevolate** (c.d. "rottamazione-ter" delle cartelle, saldo e stralcio eccetera) relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.



Restano invece **definitivamente acquisite** le somme versate anteriormente alla data dell'**annullamento**.

Definizione agevolata carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 01.01.2000-30.06.2022

Commi 231 - 252

Viene reintrodotta anche la **definizione agevolata** dei carichi affidati agli agenti della riscossione (la c.d. "rottamazione delle cartelle esattoriali") nel periodo compreso tra il **01.01.2000** ed il **30.06.2022**.

Grazie a tale previsione il debitore beneficia dell'**abbattimento**:

- ◆ delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di **sanzioni e interessi**, nonché
- ◆ degli **interessi di mora**, delle **sanzioni civili** e delle **somme aggiuntive**.
- ◆ dell'**aggio in favore dell'agente della riscossione**.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:

- ◆ dovute a titolo di **capitale**;
- ◆ maturate a titolo di **rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento**;

con possibilità di effettuare il **pagamento in unica soluzione o anche a rate**, con un tasso di **interesse al 2%**.

Con il **versamento** della **prima o unica rata** si estinguono le **procedure esecutive** già avviate.

Proroga termini riversamento credito R&S

Commi 271-272

La norma stabilisce che i soggetti che abbiano indebitamente utilizzato in compensazione il **credito di imposta per ricerca e sviluppo**, siano tenuti a inviare la **richiesta di riversamento spontaneo** del medesimo credito all'Agenzia delle entrate entro il **30 novembre 2023** (anziché il 31 ottobre del medesimo anno). In merito alle **certificazioni** relative alle spese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, queste possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta non siano già state constatate.

Contabilità semplificata

Comma 276

La norma amplia l'ambito del regime di contabilità semplificata per imprese minori, con l'innalzamento delle soglie di ricavi. Da gennaio 2023 potranno adottare questo regime:

- ◆ imprese che esercitano la **prestazione di servizi con ricavi fino a 500.000 euro** (rispetto ai precedenti 400.000);
- ◆ imprese aventi a oggetto **altre attività con ricavi fino a 800.000 euro** (rispetto ai precedenti 700.000).

Bonus mobili

Comma 277

La norma incrementa l'importo per il 2023 della detrazione al 50%, legata agli immobili oggetto di ristrutturazione, prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici "cd. Bonus mobili" da 5.000 a 8.000 euro. Dal 2024 l'importo dovrebbe tornare a 5.000 euro.

Rimozione barriere architettoniche

Comma 365

La norma proroga al 31 dicembre 2025 la detrazione al 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. Inoltre, viene precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Mezzi di pagamento contante

Commi 384 - 388

La norma innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 2.000 a 5.000 euro.

Pag. / 1.

Sostegno investimenti PMI (Sabatini ter)

Commi 414 - 416

Viene rifinanziata, per gli anni dal 2023 al 2026, la "Nuova Sabatini", misura di finanziamento e contributo a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature.

Viene altresì prorogato di 6 mesi il termine per l'ultimazione degli investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 01.01.2022 al 30.06.2023.

Termine di consegna beni Strumentali nuovi ordinati entro il 31.12.2022

Comma 423

Si dispone la proroga al 30.09.2023 – in luogo del precedente 30.06.2023 – del termine di consegna dei beni acquisiti con credito d'imposta previsto dalla "Legge di Bilancio 2021", in particolare dei beni strumentali nuovi (allegato A della Legge 232/2016) che sono stati acquisiti dalle imprese a condizione che entro il 31.12.2022:

- ◆ il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- ◆ sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Misure a favore del settore dell'autotrasporto

Commi 503 - 504

La norma autorizza la spesa di 200 milioni di euro per il 2023 quale **contributo** per l'aumento del costo del carburante alle **imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che utilizzino veicoli di categoria euro 5 o superiore per attività di autotrasporto.**

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Bonus psicologo

Comma 538

Prevista la **corresponsione del cosiddetto bonus psicologo**, già previsto per l'anno 2022, **anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti.**

Il comma prevede che il contributo in questione, per gli **anni 2023 e seguenti**, abbia un limite massimo di **1.500 euro a persona** (mentre la disposizione oggetto di modifica ha stabilito, per il 2022, un limite massimo di 600 euro).

Ricordiamo che il bonus è parametrato alle diverse fasce ISEE, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, e non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

Pag. / 1.

Crediti d'imposta in materia sportiva

Commi 614 - 615

Il comma 614 proroga per tutto il **periodo d'imposta 2023**, e solo a favore dei **sogetti titolari di reddito d'impresa**, il **credito d'imposta nella misura del 65% (cd. Sport bonus)** per le **erogazioni liberali** finalizzate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Ricordiamo che il credito è fruibile esclusivamente in compensazione e in tre quote annuali di pari importo.

Il comma 615 rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel **primo trimestre 2023** il contributo riconosciuto, sotto forma di **credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati**, per gli **investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive** che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel **limite massimo di 10 mila euro.**

Credito di imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata

Commi 685 - 690

Viene riproposto per gli **anni 2023 e 2024**, un **credito d'imposta**, nella misura del **36%** delle spese sostenute ed entro

il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'acquisto di materiali riciclati.

Sono materiali riciclati:

- ◆ prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
- ◆ imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro.

È demandata al Ministero dell'Ambiente l'emanazione delle relative disposizioni attuative.

Proroghe occupazione suolo pubblico per il settore della ristorazione

Comma 815

Prorogata fino al 30 giugno 2023 la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

Pag. / 1.

Proroga Superbonus al 110%

Commi 894 - 895

Il comma in esame individua una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023. In particolare, resta valida la misura del 110%:

- ◆ per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, la CILA sia stata effettuata alla data del 25 novembre;
- ◆ per gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- ◆ per gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 18 novembre ed il 24 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la CILA;
- ◆ per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.